

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 666

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAMPELLI, AMICH, AMORESE, CARAMANNA, CERRETO, CHIESA, CIABURRO, CONGEDO, DE CORATO, DI GIUSEPPE, IAIA, LA SALANDRA, LONGI, MAIORANO, MALAGUTI, POZZOLO, RAIMONDO, FABRIZIO ROSSI, TREMAGLIA, VINCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989

Presentata il 1° dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 7 gennaio 1978 cinque giovani militanti di destra che stavano uscendo dalla sede del Movimento sociale italiano (Msi) di via Acca Larentia, a Roma, per andare a fare volantaggio, sono stati colpiti da una raffica di proiettili sparati da un commando formato da cinque o sei persone. Uno dei giovani, Franco Bigonzetti, appena ventenne e iscritto al primo anno di medicina, rimase ucciso sul colpo, altri tre riuscirono a riparare dentro la sede del partito e l'ultimo del gruppo, Francesco Ciavatta, studente di diciotto anni, già ferito tentò di fuggire ma fu nuovamente colpito e morì durante il trasporto in ospedale.

Nei tafferugli scoppiati tra le Forze dell'ordine e i giovani attivisti che si erano

radunati innanzi alla sede missina appena si era diffusa la notizia dell'agguato, perse la vita un altro giovane militante, Stefano Recchioni, colpito da un proiettile sparato dalla pistola di un capitano dei carabinieri e morto dopo due giorni di agonia.

I fatti del 7 gennaio 1978 sono tristemente noti come la « strage di Acca Larentia » e hanno avuto pesanti conseguenze sul clima politico di quegli anni, già segnato da gravi violenze.

I tre giovani, infatti, non furono vittime di un caso, di un incidente; erano anni che lo slogan della sinistra più o meno estrema era « uccidere un fascista non è reato ». Nel 1973 c'era stata la barbara azione del rogo di Primavalle, negli anni seguenti erano già stati uccisi Mikis Mantakas, Mario Zicchieri

e Angelo Pistoiesi a Roma, Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi a Milano e negli anni successivi alla strage di Acca Larentia ne morirono tanti altri, vittime della violenza politica che infuriava in quegli anni.

La sezione Tuscolano era una delle trenta o quaranta sezioni che il Msi aveva allora a Roma ed era una sede di frontiera, in un quartiere difficile, rimasta praticamente l'unica della zona dopo la chiusura — per attentati — delle vicine sedi del Quadraro, Centocelle e Quarto Miglio e del circolo autonomo di via Noto, distrutto anch'esso da una bomba. Rimaneva aperta nella zona solo la sezione di piazza Tuscolo, la « Appio latino metronio ».

L'aggressione ai giovani militanti missini fu rivendicata dai « Nuclei armati per il contropotere territoriale » mediante un comunicato registrato su un nastro magnetico fatto rinvenire presso il quotidiano *Il Messaggero*; nella registrazione la voce contraffatta di un giovane leggeva un comunicato che esemplifica bene il clima di odio di quegli anni, dal seguente tenore: « Un nucleo armato, dopo un'accurata opera di controinformazione e controllo alla fogna di via Acca Larentia, ha colpito i topi neri nell'esatto momento in cui questi stavano uscendo per compiere l'ennesima azione squadristica. Non si illudano i camerati, la lista è ancora lunga. Da troppo tempo lo squadristico insanguina le strade d'Italia coperto dalla magistratura e dai partiti dell'accordo a sei. Questa connivenza garantisce i fascisti dalle carceri borghesi, ma non dalla giustizia proletaria, che non darà mai tregua. Abbiamo colpito duro e non certo a caso, le carogne nere sono picchiatori ben conosciuti e addestrati all'uso delle armi ».

Il 16 luglio 2012, rispondendo all'interrogazione 4-12465 il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno delegato ha dichiarato che « Il 13 gennaio 1978 l'organizzazione si assunse formalmente la responsabilità dell'episodio, diffondendo anche volantini di rivendicazione. Lo stesso gruppo si era evidenziato in occasione di un attentato, compiuto il 27 novembre 1977, in danno della sede della "Democrazia cristiana" di viale della Serenissima a Roma.

Negli anni successivi, è stato accertato che la citata sigla, anche se ufficialmente comparsa soltanto in tali due casi, era in realtà, l'evoluzione di un sodalizio operante dal novembre del 1975 nella provincia di Roma, con la denominazione "Squadre armate proletarie", responsabile di cinque attentati perpetrati in danno di sedi del "Movimento sociale italiano" e di autovetture di esponenti di tale partito politico ».

Nel 1978, invece, le indagini non portarono a conclusioni di rilievo e solo nel 1988, grazie alle confessioni di una pentita, si arrivò all'arresto di alcuni militanti di Lotta continua; uno di essi si tolse la vita in cella il giorno dopo essere stato interrogato dai giudici, mentre gli altri tre furono assolti in primo grado per insufficienza di prove, come anche un'ultima imputata, rimasta latitante. Anche il carabiniere accusato di aver sparato alla terza vittima fu assolto.

Nel frattempo, sempre nel 1988, in un covo milanese delle Brigate rosse (Br) fu rinvenuta una delle armi utilizzate nell'agguato e gli esami balistici svelarono che quella stessa arma era stata utilizzata in altri tre omicidi firmati dalle Br: quello dell'economista Ezio Tarantelli nel 1985, dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti nel 1986 e del senatore democristiano Roberto Ruffilli nel 1988. L'arma è stata oggetto di una misteriosa vicenda; in primo luogo perché asseritamente venduta, nel 1977, a un ispettore di polizia, avvenimento che non ha tuttavia mai trovato conferma definitiva, e, in secondo luogo, perché una terrorista dissociata, ritenuta sempre attendibile dalle corti, riferì della disponibilità a partire almeno dal 1982 della pistola mitragliatrice Skorpion impiegata ad Acca Larentia a un brigatista che il giorno dell'eccidio era residente proprio nel palazzo accanto alla sede del Msi. Le indagini relative all'arma non portarono mai ad alcun risultato concreto; in merito alla Skorpion, il Sottosegretario di Stato, nella citata risposta all'interrogazione, ha affermato che « È verosimile che l'arma utilizzata per l'attentato sia confluita nell'arsenale delle "Brigate rosse" attraverso la successiva ade-

sione alla formazione eversiva di uno o più soggetti che la detenevano ».

Ad oggi la strage di Acca Larentia, come tanti altri fatti di sangue di quel periodo, è rimasta senza colpevoli; non solo non sono mai stati individuati gli autori materiali dell'eccidio ma neanche si è potuto accertare in quali ambienti maturò la decisione dell'aggressione.

Sulla vicenda della strage è tornato, con un'intervista pubblicata dal quotidiano romano *Il Tempo* il 1° agosto 2015, l'ex brigatista rosso Raimondo Etro, condannato a venti anni e sei mesi di reclusione per aver partecipato al sequestro e all'uccisione del Presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro. Nell'intervista Etro ha formulato delle ipotesi rispetto all'azione contro la sede di Acca Larentia, dichiarando che: « Gallinari, membro dell'Esecutivo delle Br proveniva dal nord e pare non gradisse quanto accadeva nella capitale. Ciò al punto da ritenere l'eccidio di via Acca Larentia un'interferenza inopportuna con i ben più ambiziosi piani delle Br. Arrivò furioso. Ci chiese cosa pensassimo di quello che era successo ad Acca Larentia. Ci precisò che eravamo in un momento politico particolare e il nostro obiettivo primario era la Dc. Che le azioni "antifasciste" non avevano senso in quel contesto. Ci chiedemmo il perché di quella riunione. Ognuno disse la propria, convenendo che si trattava di una cosa incomprensibile, che oltre tutto avrebbe alzato il livello di scontro con la destra ed esposto a ritorsioni i militanti dell'organizzazione. Si trattava di un gesto molto eclatante, dato che un altro militante di destra era stato ucciso da un carabiniere nel corso dei disordini successivi. Avremmo potuto anche subire ripercussioni come perquisizioni, pedinamenti, ecc. mettendo a rischio l'azione in via Fani ». Etro sostiene che la strage del Tuscolano sia stata opera di elementi provenienti da Potere operaio, in parte confluiti nelle Br e in parte operanti nell'area dell'Autonomia operaia: « lo credo che fu opera di militanti delle Br che

decisero di agire al di fuori dell'organizzazione ma con le armi e gli strumenti dell'organizzazione. Quindi furono sicuramente ex militanti di Potere operaio confluiti nelle Br magari anche con il supporto di altri militanti di Roma sud. Quella era una zona particolare dove, ad esempio, operavano anche brigatisti come Piccioni. A Roma nord nessuno di noi avrebbe pensato di fare un'azione del genere ». Una tesi analoga è stata formulata più volte in ambito storiografico ma sinora non ha mai trovato riscontro ad opera della magistratura. Secondo l'ex brigatista tale vuoto investigativo avrebbe una spiegazione inquietante. Esisterebbe, a suo parere, un vero e proprio patto del silenzio rimasto inviolato sino ad oggi.

La strage di Acca Larentia viene oggi ritenuta un momento tra i più tragici della storia italiana, che contribuì a un'ulteriore degenerazione della violenza politica e dell'odio ideologico tra le opposte fazioni estremiste in quegli anni, spingendo molti altri giovani verso posizioni politiche e gesti estremi. Per molti militanti neofascisti le cose cambieranno totalmente dopo quel 7 gennaio 1978 e alcuni hanno dichiarato che proprio dopo gli avvenimenti di quel giorno decisero di intraprendere il percorso della lotta armata.

Lo storico Giorgio Galli ha avanzato l'ipotesi che l'agguato fosse stato « commissionato » da elementi esterni al terrorismo politico, proprio con la finalità di elevare il livello dello scontro ideologico di piazza.

La presente proposta di legge è volta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per cercare di fare luce sui tragici fatti di via Acca Larentia e su tanti altri delitti di quegli anni rimasti senza colpevoli; per cercare di capire come mai le indagini non abbiano portato a nulla, per riaprire uno spiraglio su quelle vicende che possa permettere alle vittime e alle loro famiglie di trovare finalmente un po' di pace.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) accertare le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili dei crimini di violenza politica ancora insoluti;

b) ricostruire le vicende storiche e politiche che hanno determinato i crimini di cui alla lettera *a)* e individuare eventuali connivenze tra gli autori degli stessi crimini e istituzioni e partiti politici;

c) svolgere indagini e approfondimenti in merito a possibili nuovi elementi che possano integrare le risultanze delle indagini giudiziarie svolte.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. In caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parla-

mentare si provvede alla sostituzione del componente nel rispetto dei criteri indicati al comma 1.

3. L'ufficio di presidenza della Commissione è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3.

5. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possono essere opposti i segreti di Stato e d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudizi-

ziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie e può richiedere informazioni e documenti a tutte le amministrazioni coinvolte.

4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti

del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0014190